



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
DI GRADO

ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE

n. 08/2013

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Grado;

Ravvisata: la necessità di disciplinare gli aspetti, posti in capo a questa Autorità Marittima, concernenti la sicurezza delle attività balneari lungo il litorale del Circondario Marittimo di Grado che comprende il territorio dei Comuni di Grado (GO) e Lignano Sabbiadoro (UD), e che si estende dalla foce del fiume Isonzo (asse mediano) alla foce del fiume Tagliamento (asse mediano);

Visti: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione, parte marittima;

Vista: la legge 3 aprile 1989 n°147 "Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo con annesso adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione";

Visto: il D.P.R. 28 settembre 1994, n°662 "Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n°147 concernente l'adesione alla Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio in mare (SAR 79) adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato";

Visto: il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali", e segnatamente gli articoli 50 e 54;

Visto: il Decreto Legislativo n. 171 del 19 luglio 2005 recante Codice della Nautica da Diporto ed Attuazione della direttiva 2003/44/CE a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003 n. 172;

Visto: il Decreto 29 luglio 2008, n. 146 recante "Regolamento di attuazione dell'art.65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della Nautica da Diporto";

Visto: il D.Lgs n.04/2012 in data 09 gennaio 2012, misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura, ed il d.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto: il dispaccio prot. nr. 02.01.04/34660 in data 07 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente per argomento " Ordinanza balneare – Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari – Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento";

Vista: la legge Regionale 13 novembre 2006, n. 22 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia delega ai Comuni rivieraschi la gestione del demanio marittimo avente finalità turistico ricreative;

Visto: l'articolo 1, comma 251, lettera E della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che prevede l'obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"

Indirizzo email: cp-grado@pec.mit.gov.it - ucgrado@mit.gov.it

Sito internet: www.guardiacostiera.it/grado



libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine della balneazione;

Visto: il dispaccio prot. n. 02.01/30482 e prot. n. 02.02./32472 rispettivamente in data 27.3.2007 e 03.4.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativi all'attuazione del disposto del sopra citato articolo 1, comma 251, lettera E, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto: il dispaccio prot. n. 02.01/13413 datato 08.2.2007 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto relativo alla disciplina delle attività nautiche;

Considerato: che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'ente concedente impone con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari di strutture balneari o con specifica ordinanza;

Valutata: la conformazione morfologica delle coste di giurisdizione, in relazione alla diversa utilizzazione delle stesse ai fini balneari e la presenza di bagnanti in una fascia litoranea caratterizzata da una costa sabbiosa con presenza di bassi fondali;

Vista: la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 11/2011 in data 18 aprile 2011;

Vista: la propria Ordinanza n. 32/2012 in data 17 maggio 2012, recante il "Regolamento di disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Grado";

Vista: l'Ordinanza n. 10/07 in data 18 aprile 2007 della Capitaneria di porto di Monfalcone, che disciplina i limiti di navigazione rispetto alla costa, ai sensi della Legge 8 luglio 2003, n. 172 "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico"

ORDINA

ARTICOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il servizio di salvamento, svolto a qualsiasi titolo e da chiunque, è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (*Search and Rescue*), quali articolazioni specialistiche di soccorso marittimo.
2. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, in ottemperanza alle disposizioni della Regione Friuli Venezia Giulia e dei Comuni rivieraschi competenti in materia, presso le stesse deve essere operativo il Servizio di Salvamento negli orari e con le modalità di seguito indicate.
3. Una struttura balneare che, per finalità turistico-ricreative, intenda operare solo per elioterapia nei periodi stabiliti dall'Ente gestore delle funzioni amministrative in tema di demanio marittimo, dovrà assicurare il Servizio di Salvamento, nei giorni festivi e prefestivi, negli orari e con le modalità indicate nell'articolo 4 della presente ordinanza, mentre negli altri giorni rimarrà aperta, issando una bandiera rossa ed esponendo un apposito cartello ben visibile dagli utenti, redatto, oltre che in italiano, in più lingue tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno e recante la seguente dicitura:

**"ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA
DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVAMENTO";**



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"

Indirizzo email: cp-grado@pec.mit.gov.it - ucgrado@mit.gov.it
Sito internet: www.guardiacostiera.it/grado



4. Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1. e 2. si applicano ai Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro anche per le spiagge libere rientranti nelle rispettive giurisdizioni territoriali. Qualora nelle stesse quelle Amministrazioni non possano garantire il Servizio di Salvamento, ne devono dare immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado prima dell'apertura della stagione balneare, apponendo, in corrispondenza di tutti gli accessi a mare, adeguata segnaletica (della quale dovrà essere depositata idonea mappatura presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado), ben visibile dagli utenti, redatta oltre che in italiano, in più lingue straniere tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno, recante la dicitura di cui al precedente punto 3.

ARTICOLO 2 ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

1. La zona di mare per una distanza di 400 metri dalle spiagge (o dalle coste basse) è prioritariamente riservata alla balneazione.
- a) Il limite delle zone riservate alla balneazione deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza non superiore a 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, comunque nel numero minimo di tre.
 - b) I concessionari devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (metri 1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima, ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità devono essere ancorate al fondo. Ove ciò non sia possibile, deve essere apposta sulle spiagge e/o su pali posizionati nello specchio acqueo antistante, apposita segnaletica (della quale dovrà essere depositata idonea mappatura presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado) in zona ben visibile agli utenti, redatta, oltre che in italiano, in più lingue tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno e recante la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”

- c) I concessionari devono segnalare in modo idoneo ogni eventuale zona pericolosa e/o vietata alla balneazione per la presenza di foci, scogli, fondali insufficienti, etc., con idonei cartelli ben visibili agli utenti, redatti, oltre che in italiano, in più lingue tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno e recanti la seguente dicitura:

“ATTENZIONE – ZONA PERICOLOSA
...(indicare il pericolo specifico)”

- d) Negli stessi casi, in prossimità delle spiagge libere i predetti cartelli saranno posti a cura delle Autorità Comunali interessate.
- e) È fatto obbligo ai concessionari di strutture balneari di procedere a frequenti ricognizioni per verificare l'esistenza in sito di tutti i gavitelli, segnali, cartelli posizionati e di provvedere al loro immediato ripristino qualora rimossi, danneggiati, manomessi, o comunque resi illeggibili.
- f) Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), e d) si applicano anche ai Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro per le spiagge libere frequentate da bagnanti rientranti nelle rispettive giurisdizioni territoriali. Qualora non possa essere garantita la messa in opera dei sistemi di segnalazione a mare, le Amministrazioni citate dovranno, prima dell'apertura della stagione balneare, apporre sulle spiagge libere interessate la seguente segnaletica, ripetuta più volte (della quale dovrà essere depositata idonea mappatura all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado) in



zona ben visibile agli utenti, e redatta, oltre che in italiano, in più lingue straniere tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno e recante le seguenti diciture:

“ATTENZIONE LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE METRI 400
NON SEGNALATO”
(per la lettera a)

“ATTENZIONE – LIMITE ACQUE SICURE (metri 1,60) NON SEGNALATO”
(per la lettera b).

- g) I gavitelli ed i relativi corpi morti devono essere rimossi definitivamente al termine della stagione balneare, e comunque non oltre il 15 ottobre, da parte dei concessionari di strutture balneari e dei Comuni per gli specchi acquei segnalati antistanti le spiagge libere.
2. Nelle predette zone di mare riservate alla balneazione, nelle ore comprese tra le 08.00 e le 20.00 **E' VIETATO** il transito di qualsiasi unità a motore e a vela, windsurfs compresi, ad eccezione di:
- a) natanti da diporto di piccole dimensioni (*privi di motore*) tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
 - b) unità della Guardia Costiera, delle FF.AA., di Polizia e altre Pubbliche amministrazioni in attività di soccorso e polizia marittima;
 - c) unità dipendenti da associazioni di volontariato in attività di soccorso coordinate dall'Autorità Marittima;
 - d) mezzi appartenenti all'A.R.P.A., adibiti a campionamenti delle acque a fini di balneazione (riconoscibili dalla dicitura "Servizio campionamento");
 - e) mezzi impiegati in attività di pulizia degli specchi acquei (autorizzati dall'Autorità Marittima);

Le unità di cui alle precedenti lettere da a) ad e) devono comunque mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed adottare ogni cautela in occasione del transito.

3. Nelle predette zone di mare riservate alla balneazione è altresì **VIETATO**:
- a) L'ormeggio o l'ancoraggio di ogni unità navale, salvo i casi previsti con apposita concessione o autorizzazione demaniale marittima (ad eccezione delle unità di cui al precedente comma 2 a) e con le medesime modalità;
 - b) Il sorvolo a bassa quota e l'atterraggio/ammaraggio di velivoli (inclusi deltaplani, ultraleggeri e mezzi simili), salvi i casi previsti dalle vigenti norme (mezzi di soccorso e di polizia in attività di servizio);
 - c) Il transito con windsurf, kite-surf, paracadute ed altri tipi di tavole a vela nei tratti di costa frequentati da bagnanti, salvi i casi in cui i concessionari di strutture balneari (o, per le spiagge libere, i Comuni) abbiano provveduto a separare, con la massima evidenza e tramite appositi corridoi di lancio, le zone destinate ai bagnanti da quelle riservate all'esercizio di tale attività (la cui area deve comunque risultare sgombra da strutture pericolose per l'incolumità dei surfisti).
4. Il nuotatore che si spinga al di fuori delle acque riservate alla balneazione ha l'obbligo di segnalarsi con un galleggiante rosso recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, con sagola non più lunga di 3 metri. A maggior tutela della sicurezza della vita umana in mare è istituita una fascia di rispetto dell'ampiezza di 50 metri oltre la zona di mare riservata ai bagnanti, all'interno della quale le unità non possono navigare a vela, a vela con motore ausiliario e a motore.
5. Le unità da diporto propulse a motore devono navigare ad una velocità non superiore ai 10 (dieci) nodi e con lo scafo in dislocamento qualora si trovino nella zona di mare compresa tra il



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"

Indirizzo email: cp-grado@pec.mit.gov.it - ucgrado@mit.gov.it
Sito internet: www.guardiacostiera.it/grado



limite esterno dello specchio acqueo riservato alla balneazione (400 metri) ed i 1000 mille metri dalle spiagge.

6. Le unità a motore, a vela od a vela con motore ausiliario, se non condotte a remi, devono raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio le cui caratteristiche sono indicate nella propria Ordinanza n. 32/2012 in data 17 maggio 2012. E' consentito lasciare o raggiungere gli approdi, realizzati e/o mantenuti in regime di concessione demaniale marittima, navigando con rotta perpendicolare alla costa, con velocità comunque non superiore a tre nodi e senza creare pericolo per la balneazione;
7. nella zona di mare contigua alla costa di Grado, in località Pineta - compresa tra il ponte di Punta Barbacale per una lunghezza di 200 metri lineari fino alla linea di delimitazione della concessione demaniale marittima dello "Stabilimento Fratelli Troian" e l'inizio della spiaggia libera, è vietato il transito, la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità a motore.

ARTICOLO 3 ZONE DI MARE VIETATE ALLA BALNEAZIONE

1. **E' VIETATA** la balneazione:
 - a) all'interno delle acque dell'ambito portuale di Grado che, ai fini della presente Ordinanza, è costituito dal canale navigabile di accesso al porto, delimitato dalle briccole; dalla zona di mare contigua alla linea di costa compresa tra la punta del molo frangiflutti di "Costa Azzurra" e Punta del Groto; dal canale navigabile compreso tra Punta del Groto ed il tratto iniziale del canale Belvedere in corrispondenza di riva Mosconi; dal canale che immette nelle due darsene interne comprendendo anche le stesse (Piazzetta XXVI Maggio e Piazzetta S. Marco); dalle acque del canale che circonda l'isola della Schiusa, delimitato ad est dal "Baro delle Rane";
 - b) all'interno delle acque del porto di Lignano Sabbiadoro che, ai fini della presente ordinanza, è costituito dalle due darsene, non comunicanti tra di loro, delle quali la più interna è denominata "Vecchia Darsena" e la più esterna è denominata "Marina Punta Faro", nonché dal relativo canale di accesso;
 - c) nel raggio di 100 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali dei suddetti porti, nonché da navi mercantili o militari alla fonda;
 - d) nelle acque degli approdi minori del Circondario Marittimo di Grado, nonché nel raggio di 100 metri dalle relative imboccature e strutture portuali
 - e) alle foci dei fiumi e all'interno dei canali marittimi navigabili;
 - f) negli specchi acquei vietati alla balneazione per motivi-igienico sanitari o di altra natura;
 - g) all'interno dei corridoi di lancio opportunamente segnalati;
 - h) nelle zone di mare indicate da apposite ordinanze o provvedimenti emanati dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 4 DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO

1. Durante l'orario d'apertura delle strutture balneari, come stabilito dagli Enti locali, i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire ininterrottamente il Servizio di Salvamento, anche a mezzo di società terza, con almeno un Assistente bagnante, abilitato da uno degli Enti autorizzati al rilascio del relativo brevetto, ogni 80 metri di fronte a mare, o frazione.
2. In considerazione della morfologia della costa, caratterizzata da spiagge piane ed areniliche nonché da bassi fondali, il fronte a mare potrà essere esteso fino a 160 metri (intesi come zona sorvegliata dal singolo operatore), previa presentazione da parte del concessionario singolo o associato, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado entro il 30 aprile di ogni anno,



di un "Piano di Salvataggio" complementare, che dovrà contenere le seguenti misure integrative volte ad ottimizzare il Servizio di Salvamento:

- a) una planimetria dettagliata del tratto di costa interessato, su cui sia indicata l'estensione del fronte mare totale e dei singoli stabilimenti, il numero, le caratteristiche e la dislocazione delle postazioni sopraelevate di salvataggio, delle unità a remi e/o natante da diporto con esclusiva propulsione ad idrogetto;
- b) l'accordo, debitamente siglato dai soggetti interessati, relativo all'organizzazione del servizio;
- c) le generalità del legale rappresentante e/o del direttore;
- d) le modalità di svolgimento del Servizio di Salvataggio;
- e) il numero, la qualifica e la collocazione del personale adibito al Servizio di salvataggio;
- f) l'individuazione ed il/i nominativo/i del/i Responsabile/i del Coordinamento del Servizio di Salvamento;
- g) il "Sistema di comunicazione" adottato nell'ambito del Servizio di Salvamento, mediante l'uso di radio ricetrasmittente e/o impianto telefonico.

2.1 Il piano di cui al comma 2. del presente articolo deve essere valutato dall'Autorità Marittima e successivamente approvato dal Capo del Circondario Marittimo.

2.2 Nel caso in cui venga scelta l'adozione di un piano collettivo di salvataggio che preveda la presenza di un assistente bagnante ogni 160 metri di fronte mare, la prima e l'ultima postazione dell'area interessata dovranno comunque essere posizionate a non più di 80 metri dal limite dell'area stessa, salvo il caso di postazione ubicata sul limite stesso. Quanto sopra per far sì che il fronte di 160 metri sia quello massimo presidabile dal singolo operatore.

2.3 L'eventuale associazione per il Servizio di Salvamento dovrà essere preventivamente comunicata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado utilizzando la "scheda informativa" in allegato n. 1 alla presente ordinanza.

3. I concessionari o i gestori di strutture balneari, spiagge libere o colonie marine, prima della data di apertura al pubblico, devono inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado la scheda informativa in allegato n.1 alla presente Ordinanza.

3.1 Ad ogni assistente bagnanti deve essere garantito il riposo psico-fisico.

3.2 In caso di mutamenti della conformazione dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pannelli imbonitori, ecc.) che impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti bagnanti deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

3.3 A bordo di piscine e/o vasche adibite alla balneazione insistenti su aree demaniali marittime, in rapporto alle dimensioni dello specchio acqueo devono essere presenti, durante l'orario di accessibilità da parte del pubblico, assistenti ai bagnanti almeno nel numero seguente:

- a) per impianti aventi vasche con specchi acquei fino a 100 metri quadri, n. 1 assistente ai bagnanti;
- b) per impianti aventi vasche con specchi acquei di estensione superiore a 100 metri quadri, n. 1 assistente ai bagnanti in più per ogni 400 metri quadri di superficie o frazione.

3.4 Il numero degli assistenti ai bagnanti addetti alla sorveglianza delle piscine e/o vasche deve essere calcolato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli impianti balneari marini.



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"

Indirizzo email: cp-grado@pec.mit.gov.it - ucgrado@mit.gov.it

Sito internet: www.guardiacostiera.it/grado



4. Il Servizio di Salvamento qualora assicurato attraverso consorzio o altra forma associata, ovvero dato in gestione ad una società terza (dotata dei previsti requisiti) incaricata dai soggetti interessati (concessionari e/o Comuni), fermo restando l'obbligo delle prescritte dotazioni, non esime i concessionari dall'obbligo di vigilare, in forza di quanto previsto dai rispettivi titoli concessori, sull'efficienza e sul corretto funzionamento del Servizio di salvamento. In particolare, l'espletamento del servizio in consorzio o in altra forma associata implica, per l'intero fronte a mare interessato da tale servizio, la responsabilità di tutti i soggetti a tal fine consorziati o associati.
5. L'Assistente bagnanti, ai sensi dell'articolo 359, 2° comma, del Codice Penale, adempie un servizio di pubblica necessità, e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza. Detto assistente, salvo casi di forza maggiore, non può essere impegnato in altre attività, o comunque destinato ad altro servizio, se non previa sostituzione con altro operatore abilitato e deve:
 - a) Indossare una maglietta rossa, recante la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO", di colore bianco o altro colore perfettamente distinguibile dal rosso;
 - b) Eventuali indumenti, indossati a protezione dalle avversità atmosferiche sopra la maglietta di cui al punto precedente, dovranno avere le caratteristiche richieste per la predetta;
 - c) Essere dotato di fischietto "professionale con tre camere indipendenti";
 - d) Essere dotato di un siluro salvagente (*rescue can*);
 - e) Tenere un comportamento consono al ruolo e al servizio assicurato, vigilare per il rispetto della presente Ordinanza e segnalare immediatamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado tutti gli incidenti che si verificano sia sugli arenili che in acqua, provvedendo anche all'invio della rispettiva scheda di rilevazione incidenti in allegato n.2 alla presente Ordinanza, secondo le modalità in essa indicate;
 - f) Fornire in ogni occasione la massima collaborazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado, segnalando senza indugio qualsiasi situazione di pericolo per la sicurezza e tutela della pubblica incolumità o di inquinamento ambientale;
 - g) Prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione, nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite e provvedere, a termine dell'intervento, unitamente al gestore della struttura balneare, a inviare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado la "scheda rilevazione incidenti" allegato n.2 alla presente Ordinanza entro le 24 ore dall'evento;
 - h) Chiedere l'intervento delle Forze di polizia, in caso di gravi turbative all'ordine pubblico;
 - i) Stazionare, salvo casi di assoluta necessità o urgenza, nella postazione di cui al successivo comma 6, ovvero nelle immediate vicinanze, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio.
6. Ogni Assistente bagnanti è assegnato ad una postazione di salvamento, da ubicarsi tra la prima fila di ombrelloni e la battigia su idonea struttura di osservazione sopraelevata dal livello del mare di almeno due metri, in modo da assicurare la copertura del fronte mare di cui al comma 1 del presente articolo. Presso ogni postazione di salvamento devono essere permanentemente disponibili:
 - a) Un binocolo (con ingrandimento ed obiettivo minimi 7 x 50);
 - b) Un megafono;
 - c) Un paio di pinne;
 - d) Un'imbarcazione a remi di colore rosso idonea a disimpegnare il servizio di salvamento, recante su entrambi i lati la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" di colore bianco, e dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa e di un sistema a



scalmiera che impedisca la perdita dei remi. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi e deve essere posizionata, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia pronta per l'impiego in caso di necessità.

7. E' facoltà del concessionario (singolo o associato), ai fini di una più adeguata assistenza ai bagnanti, collocare presso la postazione di salvamento un'unità con propulsore ad idrogetto per il salvamento, dandone preventiva comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado.
- 7.1 Resta fermo l'obbligo di assicurare il Servizio di Salvamento nelle forme stabilite dal presente articolo, costituendo l'impiego dell'unità ad idrogetto per il salvamento solo ausilio o integrazione all'unità di salvamento di cui al precedente comma 6 lettera d).
- 7.2. Rientra nel prudente apprezzamento dell'Assistente bagnante la scelta del mezzo ritenuto più idoneo ad ottimizzare la prestazione dell'intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteomarine, gravità della situazione, distanza della persona in pericolo, caratteristiche dei luoghi, etc.). In caso di intervento, chi opera deve procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitare, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità.
- 7.3. In caso di utilizzo di unità ad idrogetto per il salvamento, devono essere inoltre osservate le seguenti norme:
- a) l'unità dovrà essere di colore rosso e deve recare la scritta "SALVAMENTO" o "SALVATAGGIO" su entrambi i lati;
 - b) l'unità deve essere impiegata esclusivamente per l'espletamento del Servizio di Salvamento;
 - c) l'unità deve essere dotata di una barella di salvamento, assicurata tramite un sistema di sganci rapidi, conforme ai requisiti di sicurezza per il trasporto di infortunati;
 - d) l'unità deve essere condotta da personale in possesso di patente nautica (*ai sensi dell'art. 39 del Codice della Nautica da diporto*);
 - e) a bordo delle unità, oltre al conduttore, deve essere presente una persona abilitata al salvamento. Entrambe le persone a bordo, durante l'uscita in mare, devono indossare le dotazioni individuali di sicurezza come disciplinati nella propria Ordinanza n° 32/2012 in data 17 maggio 2012;
 - f) l'unità deve utilizzare, per le operazioni di lancio ed atterraggio, l'apposito corridoio di lancio. In alternativa, durante l'arco orario giornaliero della balneazione, può stazionare o in prossimità della battigia o nella zona di mare riservata alla balneazione tramite un ancorotto oppure collegata ad un corpo morto, da rimuovere a fine stagione balneare.
- 7.4. L'unità ad idrogetto per il salvamento, fermo restando l'assoluto divieto di utilizzo per altri tipi di attività o destinazione d'uso, può essere impiegata, durante l'orario di balneazione secondo quanto previsto dai seguenti commi:
- a) prioritariamente, in caso di situazione di emergenza o soccorso che comporti pericolo per la vita umana in mare, quando risulti inadeguato o inopportuno l'utilizzo, in sicurezza ed in tempi ridotti, del mezzo di cui all'articolo 6.d);
 - b) per prove di efficienza dell'unità (ai sensi delle vigenti norme in tema di navigazione da diporto e secondo le modalità della presente Ordinanza) e per addestramento del personale per un periodo comunque di breve durata (non più di 5 minuti ogni 2 ore di servizio) finalizzato alla condotta del mezzo e della simulazione di recupero bagnante in difficoltà.
8. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni stabilimento deve essere issata, a cura dei concessionari, su un



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"

Indirizzo email: cp-grado@pec.mit.gov.it - ucgrado@mit.gov.it
Sito internet: www.guardiacostiera.it/grado



pennone, installato in posizione ben visibile, una bandiera rossa il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso. Il servizio di salvamento deve essere comunque assicurato. Tale avviso di pericolo, deve essere comunicato ripetutamente mediante altoparlanti/mezzi di diffusione sonora, almeno in lingua italiana ed inglese.

9. Ogni concessionario deve dotarsi di "MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO" costituito da:
- tre bombole individuali di ossigeno in stato di efficienza, da un litro cadauna, senza riduttore di pressione;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, dedicata esclusivamente ai clienti/ospiti contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente in corso di validità, aggiuntiva rispetto alla dotazione obbligatoria di cui al Decreto del Ministero della Salute in data 15.07.2003, n.388 in materia di pronto soccorso aziendale.

Tali dotazioni dovranno essere sempre tenute pronte all'uso e, conservate in modo da evitarne il deterioramento.

10. Ogni stabilimento balneare deve essere dotato:
- di due, o più, salvagenti anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, da posizionare sulla battigia in prossimità degli estremi della concessione, e comunque non oltre 160 metri l'uno dall'altro.
 - di un apposito locale, non necessariamente ubicato nel corpo centrale, che deve essere adibito a primo soccorso, individuato dalla segnaletica prevista dall'allegato XXV punto 3.4 del D.lgs n°81/2008, più precisamente da un cartello di forma quadrata o rettangolare recante una croce bianca su fondo verde.
 - di idonee sistemazioni antincendio nel rispetto delle vigenti normative in materia.

ARTICOLO 5

ATTIVITA' DI PESCA IN RAPPORTO CON L'UTILIZZAZIONE "BALNEARE" DEL LITORALE

- Nel corso della stagione balneare tra le ore 07.30 e le 19.30, non è consentito l'esercizio di qualsiasi tipo di pesca, anche subacquea di seguito disciplinata, nella fascia di mare riservata alla balneazione.
- La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128, 128 bis, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni ed integrazioni, le cui norme di seguito si riassumono:
- la pesca subacquea a carattere sportivo è consentita soltanto in apnea, senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.
- Il pescatore sportivo subacqueo non può raccogliere coralli molluschi e crostacei.
- l'esercizio della pesca subacquea non è consentito:
 - all'interno del canale di accesso al Porto di Grado e nell'ambito dello stesso;
 - negli approdi minori del Circondario Marittimo di Grado e lungo le opere foranee degli stessi;
 - a distanza inferiore a 500 metri dalle coste frequentate dai bagnanti;
 - a distanza inferiore a 100 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;
 - dal tramonto al sorgere del sole.

5.1. NON E' CONSENTITO attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica. E' consentito tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento solo in immersione.



6. Le gare sportive e manifestazioni di pesca in genere saranno disciplinate con apposita ordinanza dell'Autorità Marittima.

ARTICOLO 6

DISCIPLINA DELLA NAUTICA DA DIPORTO NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GRADO

Ai fini della presente Ordinanza, la disciplina del diporto nautico – **tavole a vela/aquilone denominate kitesurf - moto d'acqua, acquascooter e natanti simili - traino di galleggianti e piccoli gommoni, banana-boat - sci nautico e paracadutismo ascensionale - acquascooter subacquei - locazione e noleggio dei natanti da diporto - tavole a vela "windsurf" e surf da onda - scuole di vela e scuole di tavole a vela - attività subacquee** – è contenuta nella Ordinanza n° 32/2012 in data 17 maggio 2012 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.

ARTICOLO 7

PUBBLICITA' DELL'ORDINANZA

1. Alla presente Ordinanza verrà data la massima diffusione anche mediante la pubblicazione all'Albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, agli Albi dei Comuni rivieraschi di Grado e Lignano Sabbiadoro e mediante pubblicazione sul sito internet www.grado.guardiacostiera.it nella sezione Ordinanze.
2. La presente Ordinanza deve altresì essere esposta a cura dei concessionari di strutture/stabilimenti balneari o di esercizi aventi attinenza con le attività balneari, in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.

ARTICOLO 8

DISPOSIZIONI FINALI

1. E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza.
3. I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi della normativa vigente ed in particolare:
 - a) dall'articolo 1164 del Codice della Navigazione per inosservanza di norme sull'uso del demanio;
 - b) dall'art.1174 per le violazioni in materia di polizia dei porti;
 - c) degli articoli 53 e del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171 per le infrazioni commesse nella navigazione da diporto;
 - d) Dell'articolo 11 co.4 del D.Lgs n.04/2012 in data 09 gennaio 2012, misure per il riassetto della normativa in materia di pesca ed acquacoltura;
4. La presente Ordinanza sostituisce ed abroga la n. 11/2011, in data 18 aprile 2011 ed ogni altra disposizione di altre proprie Ordinanze in contrasto con quelle contenute nella presente.

Grado, 15 aprile 2013



IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Tenente di vascello (CP)
Sergio MOSTACCI



"NUMERO BLU" PER L'EMERGENZA IN MARE: "1530"

Indirizzo email: cp-grado@pec.mit.gov.it - ucgrado@mit.gov.it
Sito internet: www.guardiacostiera.it/grado





**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GRADO**

Allegato n.1 all'Ordinanza di Sicurezza Balneare n.08 del 15/04/2013

Scheda n° _____ di n° _____

La presente scheda notizie deve essere compilata e sottoscritta dai soggetti interessati e fatta pervenire entro il 30 aprile di ogni anno a cura dei concessionari/gestori/titolari di stabilimenti/strutture balneari – spiagge libere – colonie marine all'Ufficio Circondariale Marittimo di Grado via fax al n.0431/81542 – via email: cp-grado@pec.mit.gov.it - ucgrado@mit.gov.it.

Una nuova scheda dovrà nuovamente essere inviata nel caso in cui i dati relativi ai soggetti indicati nella presente cambino nel corso della stagione balneare. Nel caso di spazio insufficiente allegare altre schede numerandole.

QUADRO A

Stabilimento/struttura balneare – spiaggia libera – colonia marina

Metri lineari di fronte mare in concessione: _____; N° eventuali piscine: _____

denominato/a: _____

ubicato in/a in località: _____ nel comune di _____

recapito telefonico: -di rete fissa _____ -di rete mobile _____ -fax _____

email: _____

QUADRO B

Generalità del concessionario/gestore/titolare dello stabilimento/struttura balneare – spiaggia libera – colonia marina (o legale rappresentante se trattasi di società)

Sig. _____ nato il ___/___/___ a _____

E residente a _____ in via _____ n° _____

recapito telefonico: -di rete fissa _____ -di rete mobile _____ -fax _____

email: _____

QUADRO C

Generalità dell'assistente bagnante

Sig. _____ nato il ___/___/___ a _____

E residente a _____ in via _____ n° _____

recapito telefonico: -di rete fissa _____ -di rete mobile _____ -fax _____

email: _____

Brevetto rilasciato da _____ valido fino al ___/___/___

Firma dell'assistente bagnante _____

Generalità dell'assistente bagnante

Sig. _____ nato il ___ / ___ / ___ a _____

E residente a _____ in via _____ n° _____

recapito telefonico: -di rete fissa _____ -di rete mobile _____ -fax _____

email: _____

Brevetto rilasciato da _____ valido fino al ___ / ___ / ___

Firma dell'assistente bagnante _____

Generalità dell'assistente bagnante

Sig. _____ nato il ___ / ___ / ___ a _____

E residente a _____ in via _____ n° _____

recapito telefonico: -di rete fissa _____ -di rete mobile _____ -fax _____

email: _____

Brevetto rilasciato da _____ valido fino al ___ / ___ / ___

Firma dell'assistente bagnante _____

Generalità dell'assistente bagnante

Sig. _____ nato il ___ / ___ / ___ a _____

E residente a _____ in via _____ n° _____

recapito telefonico: -di rete fissa _____ -di rete mobile _____ -fax _____

email: _____

Brevetto rilasciato da _____ valido fino al ___ / ___ / ___

Firma dell'assistente bagnante _____

QUADRO D

Personale addetto alla condotta di eventuali unità ad idrogetto utilizzate per il salvamento ed estremi

patente nautica

Sig. _____ nato il ___ / ___ / ___ a _____

E residente a _____ in via _____ n° _____

recapito telefonico: -di rete fissa _____ -di rete mobile _____ -fax _____

email: _____

Patente nautica _____ valida fino al ___ / ___ / ___

Firma del conducente _____

DATA DI COMPILAZIONE ___ / ___ / ___

Firma del concessionario/titolare/gestore e/o legale rappresentante (qualora si tratti di società)

SCHEDA DI RILEVAZIONE INCIDENTI
Allegato n.2 all'Ordinanza n.08 in data 15/04/2013

All' UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO
 FAX N°0431-81542
 Email: cp-grado@pec.mit.gov.it - ucgrado@mit.gov.it

STRUTTURA BALNEARE					
LOCALITA'					
COMUNE					
DATA					
ORA					
LUOGO INTERVENTO	<input type="checkbox"/> Spiaggia <input type="checkbox"/> Mare – distanza battigia in metri				
STATO DEL TEMPO	<input type="checkbox"/> Buono <input type="checkbox"/> Cattivo <input type="checkbox"/> Variabile tendente al miglioramento <input type="checkbox"/> Variabile tendente al peggioramento				
STATO DEL MARE	<input type="checkbox"/> Calmo <input type="checkbox"/> Poco Mosso <input type="checkbox"/> Mosso <input type="checkbox"/> Agitato				
RESIDENZA ASSISTITO Comune..... Stato, se straniero.....	<table border="0"> <tr> <td>INIZIALI COGNOME</td> <td>INIZIALI NOME</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	INIZIALI COGNOME	INIZIALI NOME	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
INIZIALI COGNOME	INIZIALI NOME				
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
SESSO <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F	Età				
CAUSA INCIDENTE <input type="checkbox"/> Trauma (<i>indicare la parte del corpo</i>) <input type="checkbox"/> Annegamento <input type="checkbox"/> Svenimento <input type="checkbox"/> Congestione <input type="checkbox"/> Ferita da taglio <input type="checkbox"/> Dolore al torace <input type="checkbox"/> Mal di testa <input type="checkbox"/> Dolore all'addome	<input type="checkbox"/> Medusa <input type="checkbox"/> Puntura di pesce <input type="checkbox"/> Puntura di insetto <input type="checkbox"/> Dolore al torace <input type="checkbox"/> Vomito <input type="checkbox"/> Crisi di Panico <input type="checkbox"/> Emorragia <input type="checkbox"/> Convulsioni <input type="checkbox"/> Altro.....				
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA	<input type="checkbox"/> GUARDIA COSTIERA <input type="checkbox"/> 118 <input type="checkbox"/> Altro (<i>specificare</i>).....				
ANNOTAZIONI					
NOME E FIRMA ASSISTENTE BAGNANTE COMPILATORE	_____				